

S.I.Me.F.

Società Italiana di Mediatori Familiari
(già Società Italiana di Mediazione
Familiare fondata nel 1995)

VADEMECUM SULLA RIFORMA CARTABIA

REDATTO DA

Adriana Capozzoli

Matilde Pellerin

Arianna Sciore

Maggio 2023

VADEMECUM SULLA RIFORMA CARTABIA per i mediatori professionisti soci SIMEF

di Adriana Capozzoli, Matilde Pellerin, Arianna Sciore



Sommario

Premessa

Introduzione al nuovo processo: cenni	pag. 2
1. La mediazione familiare	pag. 5
1.1 L'introduzione dell'informativa	pag. 5
1.2 Limiti alla mediazione: la violenza – art. 473-bis.43 c.p.c.....	pag. 6
1.3 In particolare: le allegazioni di violenza domestica o di genere.....	pag. 7
1.4 Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: cenni	pag. 9
2. Il mediatore familiare.....	pag. 10
Appendice normativa e schemi	

Premessa

Con l'approvazione della Legge delega n. 216 del 26 novembre 2021 di riforma del processo civile, c.d. Riforma Cartabia, e poi successivamente con la pubblicazione del D.LGS. 149/2022 del 10 ottobre 2022, sono state introdotte importanti novità, in particolare – per quanto di interesse per il presente contributo – con riferimento alla mediazione familiare.

Obiettivo del presente vademecum è di offrire una prima sintesi del nuovo panorama normativo, per aiutare i mediatori familiari professionisti e soci Simef ad orientarsi tra le nuove norme. Invero si attende ancora la pubblicazione del decreto interministeriale che disciplinerà nello specifico molti aspetti rilevanti del lavoro del mediatore familiare professionista. Ad ogni modo il lavoro delle autrici si è concentrato sugli aspetti innovativi delle norme relative alla mediazione familiare già pubblicate e su alcuni argomenti ad essa più strettamente collegati ad un prima lettura.

Tra gli operatori e la dottrina è in corso un acceso dibattito su molti temi della Riforma e pertanto saranno necessari ulteriori approfondimenti.

Introduzione al nuovo processo: cenni

La Riforma Cartabia ha inciso significativamente sul diritto di famiglia prevedendo, in particolare, un rito unico denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

La nuova normativa è quella disciplinata dagli articoli da 473-bis a 473-bis.71 e 473-ter del codice di procedura civile in vigore per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Alla base della Riforma ci sono esigenze di speditezza, celerità e concentrazione delle tutele tali per cui i procedimenti per separazione, per divorzio (*rectius* cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio), e per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, come sino ad oggi a noi noti, sono profondamente cambiati.

Il procedimento contenzioso

Il procedimento contenzioso prevede:

- a) atti introduttivi (il ricorso¹ e la costituzione del convenuto²) completi, con riferimento alle domande ma anche con riferimento alle richieste di prove e alle produzioni documentali³;
- b) ascolto del minore (che ha compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento⁴) condotto dal giudice⁵;
- c) tempistica “accelerata” (i termini sono notevolmente ridotti);
- d) svolgimento molto più snello.

Depositato il ricorso introduttivo, il giudice entro tre giorni con decreto⁶ fissa la prima udienza di comparizione delle parti. Con lo stesso decreto il giudice, tra l'altro, informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (art. 473-bis.14 c.p.c.). Tra il deposito del ricorso e la prima udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

1 Art. 473-bis.12 c.p.c.:

[I] La domanda si propone con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

[II] Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

[III] In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

[IV] Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

2 Art. 473-bis.16 c.p.c.

3 Le Parti avranno la possibilità di “ulteriori difese” con il deposito di memorie limitatamente a quanto previsto dagli artt. 473-bis.17 e 473-bis.19 c.p.c. (cfr. *infra* nel testo).

4 Art. 473-bis.4 c.p.c.

5 Art. 473-bis.5 c.p.c.

6 Cfr. art. 473-bis.17 c.p.c.

Entro trenta giorni dall'udienza il convenuto deve costituirsi.

Prima dell'udienza è possibile depositare **memorie**⁷: *entro venti giorni* prima dell'udienza per l'attore per prendere posizione su quanto allegato dal convenuto e per modificare o precisare domande e conclusioni già formulate, proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese del convenuto, indicare le prove e produrre i documenti (se richiestogli il contributo economico, scatta l'obbligo di deposito della documentazione economica); *entro dieci giorni* per il convenuto per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio conseguenza delle difese dell'attore, indicare le prove e produrre i documenti anche a prova contraria; *entro cinque giorni* per l'attore per le sole prove contrarie rispetto ai mezzi istruttori già indicati dal convenuto.

Tanto è snello il procedimento che, da quanto emerge dalla lettura del nuovo quadro normativo, il giudice, espletati gli incombeni della prima udienza (quella fissata per la comparizione delle parti⁸), ove ritenga la causa matura per la decisione e previa discussione orale nella stessa udienza (o in udienza successiva su richiesta di parte), trattiene in decisione la causa, riservandosi di riferire al Collegio. Anche qualora il giudice non ritenesse la causa matura per la decisione la tempistica sarà "accelerata", in quanto il giudice medesimo provvederà sulle richieste istruttorie già in prima udienza, predisporrà il *calendario del processo* e fisserà l'udienza (o le udienze) per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi⁹.

Esaurita l'istruttoria, il giudice fisserà l'udienza di rimessione della causa in decisione in occasione della quale rimetterà, appunto, la causa al Collegio per la decisione ed il conseguente deposito della sentenza avverrà nei successivi 60 giorni¹⁰.

Il procedimento su domanda congiunta

Il procedimento su domanda congiunta è veloce ed è disciplinato dall'art. 473-bis.51.

I difensori delle parti (o il difensore di entrambe le parti) depositeranno un ricorso congiunto che deve essere sottoscritto anche dalle parti¹¹.

Si fa presente che, come rilevato dai primi commenti, la richiesta di sottoscrizione delle parti personalmente, "*unitamente al richiamo alla procura e all'evidenza che il procedimento su domanda congiunta si conclude con sentenza, fa ritenere che, a differenza di quanto accaduto sino a oggi in alcuni tribunali, sia **sempre necessario l'intervento di almeno un difensore** e che dunque le parti non possano chiedere, senza l'assistenza di un avvocato, né la separazione personale né il divorzio o lo scioglimento dell'unione civile. Parimenti si ritiene di escludere che anche i ricorsi congiunti contenenti domande riguardanti i figli di genitori non legati da vincoli di coniugio, debbano essere (redatti o quantomeno) sottoscritti da almeno un difensore*"¹².

Il Presidente del Tribunale fisserà l'udienza di comparizione delle parti avanti al giudice relatore e verosimilmente il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimetterà la causa in decisione al Collegio che depositerà la sentenza nei successivi 60 giorni.

7 La facoltà di scambiare memorie prevista dalla Riforma in commento è strettamente funzionale a consentire il continuo contraddittorio tra le parti (cfr. art. 473 bis.17 c.p.c.).

8 Artt. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c.

9 Art. 473 bis.14 c.p.c.

10 Art. 473 bis.28 c.p.c.

11 Detto ricorso congiunto deve avere il contenuto di cui all'art. 473-bis.12, limitatamente a quanto previsto dal comma I, lett. a), b), c), e), e comma II; deve altresì contenere le disponibilità reddituali e patrimoniali delle Parti relative all'ultimo triennio, gli oneri a carico delle Parti nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le Parti possono anche regolamentare in tutto o in parte i loro rapporti patrimoniali.

12 Cfr. R. Giordano – A. Simeone (a cura di) "La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo", Giuffrè, 2023 pag. 310.

Il tutto a meno che con il ricorso le parti chiedano che l'udienza di comparizioni sia sostituita con il deposito di note scritte e in esso già dichiarino di non volersi riconciliare. A questo punto, non sarà prevista l'udienza davanti al giudice relatore.

Il Collegio deciderà con **sentenza** con la quale omologherà o prenderà atto degli accordi intervenuti tra le parti¹³.

Altra importante novità è il **cumulo di domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**.

E' possibile che con il medesimo ricorso le parti chiedano sia la separazione che il divorzio (*rectius* la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio)¹⁴.

Ciò parrebbe possibile sia che si tratti di procedimenti contenziosi che di procedimenti su accordo delle parti¹⁵.

In questo caso, la separazione è condizione di procedibilità della domanda di divorzio (*rectius* di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio) essendo necessario il passaggio in giudicato prima della sentenza di separazione perché la domanda di divorzio sia decisa.

Il Tribunale, all'esito dei procedimenti, definirà il giudizio con una decisione su ciascuna delle diverse domande¹⁶.

Il piano genitoriale

Nell'economia del presente contributo si ritiene utile un breve riferimento al piano genitoriale, introdotto dalla Riforma come allegato al ricorso introduttivo (art. 473-bis.12) nel caso di procedimenti relativi ai minori.

Il piano genitoriale costituisce l'indicazione degli "*impegni e (del)le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute*".

La previsione è funzionale alla decisione del giudice. Infatti, come rilevato dalla relazione illustrativa, il documento contiene informazioni utili che permettono al giudice di individuare e dettagliare i provvedimenti che egli è chiamato a prendere in modo che *tali provvedimenti siano su misura rispetto alla situazione di vita pregressa e alle abitudini consolidate dei minori*¹⁷.

Pertanto dovrebbe ritenersi il piano genitoriale non necessario nel caso di presentazione di ricorso congiunto a seguito di mediazione familiare, costituendo gli accordi medesimi raggiunti dai genitori la pianificazione genitoriale. A sostegno di tale lettura anche il dato normativo costituito dall'art. 473-bis.51 che tra i requisiti del ricorso congiunto indica espressamente *per relationem* i primi tre commi dell'art. 473-bis.12 (forma della domanda introduttiva) e NON il quarto comma che si riferisce, appunto, al piano genitoriale¹⁸.

Sul tema comunque si registra un dibattito ed un confronto ancora aperto tra gli operatori.

13 Novità: anche i procedimenti congiunti ex art. 473 bis.51 c.p.c. sono decisi con **sentenza**.

14 Art. 473-bis.49 c.p.c.

15 Cfr. R. Giordano – A. Simeone (a cura di) "La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo", cit., pagg. 324 e ss.

16 Cfr. sul punto, tra le prime pronunce, sentenza Trib. Milano 5 maggio 2023 n. 3542

(<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/riforma-cartabia-tribunale-milano-si-pronuncia-domanda-congiunta-separazione-consensuale-e-divorzio-AEFHgCSD>).

17 Cfr. Rel. illustrativa pag 58.

18 Cfr. R. Giordano – A. Simeone (a cura di) "La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo", cit. pagg. 309 ss.

1 – La Mediazione familiare

Rispetto al passato la Riforma segna un vero e proprio cambio di passo riconoscendo alla mediazione familiare uno spazio autonomo e ben delineato, del tutto peculiare e, per così dire, mediato. Come già sottolineato le norme andranno raccordate al decreto interministeriale, cui le norme in commento fanno espresso riferimento e che, tuttavia, alla chiusura del presente commento non risulta ancora pubblicato.

Vediamo nello specifico le norme allo stato in vigore.

1.1 – L' introduzione dell'informativa

La Riforma inserisce la risorsa della mediazione familiare all'interno del processo civile, non come subprocedimento bensì come **informativa circa la possibilità di un percorso mediativo**. In tal senso possiamo individuare due direttrici fondamentali.

La prima riguarda l'avvio del processo. Infatti con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti (art. 473-bis.14) il giudice deve – tra l'altro – *informare “le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare”*.

Questa attività informativa da parte del giudice si unisce alle informative che l'ordinamento già prevede a carico dell'avvocato¹⁹.

Tuttavia il Legislatore ha certamente colto l'importanza del tema dell'informativa e della necessità di offrire una risorsa che generi incontro e conoscenza. L'informativa può essere tale se avviene con un mediatore familiare professionista e cioè con chi può consentire di comprendere meglio le caratteristiche di contesto, i contenuti e le modalità del percorso mediativo²⁰ ed è – anche – su questa seconda direttrice che interviene la Riforma Cartabia.

Infatti la seconda direttrice riguarda trasversalmente tutto il percorso giudiziale ma riguarda un altro soggetto, il mediatore familiare. Più precisamente, ai sensi del nuovo art. 473-bis.10 c.p.c., *“il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo”*.

Pertanto in ogni fase del processo il giudice può informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione e può invitarle ad un **colloquio informativo tenuto direttamente da un mediatore familiare**, il quale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione (di cui si dirà *infra*), fornirà alla coppia le informazioni circa *finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo*²¹.

Inoltre, l'art. 337-ter c.c. (norma di diritto sostanziale che disciplina il contenuto e le finalità dei provvedimenti del giudice) prevede che il giudice nell'adottare provvedimenti riguardanti i figli debba *“prende(re) atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare”*.

In questi termini, la mediazione familiare si configura chiaramente come:

19 Si vedano l'art. 27 del codice deontologico forense, che prevede a carico dell'avvocato un obbligo generale di informazione della possibilità di avvalersi della mediazione, e l'art. 6 co. 3 L. 162/2014 sulla negoziazione assistita che prevede l'obbligo specifico di informazione della possibilità di esperire la mediazione familiare.

20 In tal senso (a cura di) Vendramini C., *La mediazione familiare nella Riforma Cartabia: comporre i conflitti e ritessere le relazioni*, Wolters Kluwer, 2022

21 Questo invito del resto era già presente nell'esperienza di alcuni Tribunali e la Riforma, pertanto, ha inteso valorizzare quell'esperienza positiva: ad esempio il Tribunale di Firenze ha promosso il progetto Bambini al centro (dicembre 2019) e il Tribunale di Milano ha avviato lo Spazio informativo (aprile 2018).

- una risorsa proposta alle parti,
- di carattere non vincolante per le stesse, che saranno pertanto libere di accedere volontariamente al colloquio informativo con un mediatore familiare professionista.

È pertanto evidente come non si possa parlare di mediazione demandata o delegata dal giudice, in quanto da parte di questi vi è un invito ad un colloquio informativo e non l'invito ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. La distinzione tra i due tipi di inviti è fondamentale ed essenziale.

Le norme citate non descrivono le concrete modalità di svolgimento od il contenuto dell'attività di mediazione, né vengono stabilite prescrizioni particolari, rinviandosi ogni approfondimento al decreto interministeriale cui si fa cenno nelle disposizioni di attuazione (cfr. *infra*).

Pertanto assistiamo all'introduzione della:

- informativa da parte del giudice (con il decreto di fissazione di udienza e in ogni momento)
- informativa da parte del mediatore familiare professionista (su invito del giudice e comunque in ogni momento).



Dalla lettura delle norme emerge un aspetto peculiare. Infatti nel caso in cui a seguito del colloquio informativo suggerito dal decreto di fissazione di udienza la coppia decida di dare avvio ad un percorso mediativo, appare evidente, a parere di chi scrive, come i ristretti termini processuali previsti dalla Riforma (si pensi al deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., di cui si è detto supra) possano comprimere lo spazio temporale che può essere dedicato alla mediazione familiare. Ciò costituisce una particolare criticità per la risorsa della mediazione familiare nel nuovo assetto normativo.

1.2 – Limiti alla mediazione: la violenza – art. 473-bis.43 c.p.c

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 23 della legge delega, il decreto delegato stabilisce un limite di carattere generale alla possibilità di avviare (o proseguire) la mediazione familiare, escludendo che il procedimento di mediazione possa essere esperito con riferimento a quei casi in cui emergano o siano allegati episodi di violenza di genere o domestica.

Rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul²², l'intervento della Riforma Cartabia è più ampio. Infatti si prevede che, in caso di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'art. 473-bis.43 c.p.c. è fatto espresso divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando risulti che:

22 E' bene ricordare il divieto di cui all'art. 48 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 (ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 giugno 2013, n. 77), secondo il quale è **escluso il “ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, inclusa la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”**.

- sia stata pronunciata sentenza di condanna o
- sia stata comunque applicata una pena, anche non definitiva,
- ovvero è pendente un procedimento penale (dopo la chiusura delle indagini preliminari)²³
- ovvero quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa.

Il rispetto di tale divieto è assicurato da alcune disposizioni corollarie, secondo le quali:

1. il decreto di fissazione dell'udienza – in deroga a quanto stabilito dall'art. 473-bis.14 – non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare (cfr. art. 473-bis.42, comma 3);

2. le parti non sono tenute a comparire all'udienza di comparizione e, se comparse, l'udienza si svolge senza il tentativo giudiziale di conciliazione e senza l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare (art. 473-bis.42, comma 6);

3. se nel corso dello svolgimento del percorso di mediazione emergono notizie di abusi e violenze, il mediatore interrompe immediatamente la mediazione (art. 473-bis.43, comma 2).

Ad ogni modo, la rigidità del divieto di mediazione è attenuata dalla possibilità, prevista dall'ultima parte dell'art. 473-bis.42, comma 6 c.p.c., secondo cui il giudice “*può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegare*”.

1.3 – In particolare: le allegazioni di violenza domestica o di genere

La Riforma Cartabia ha previsto norme *ad hoc* per i procedimenti che contengano allegazioni di violenza domestica o di genere, su cui è bene soffermarci sinteticamente.

Nonostante l'Italia avesse ratificato con la L. 77/2013 la Convenzione di Istanbul del 2011, la violenza domestica sembrava non essere considerata una priorità nella trattazione dei procedimenti. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio²⁴ ha evidenziato come la vittimizzazione secondaria²⁵ a cui è sottoposta la vittima di un reato è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni seguenti ad una denuncia e all'apertura di un procedimento giurisdizionale; è infatti emerso un quadro di violenza negata perché non riconosciuta da coloro che a vario titolo entravano nella vicenda separativa.

Queste considerazioni hanno indotto il Legislatore a introdurre disposizioni *ad hoc* per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minori e famiglie che mirano a creare una corsia preferenziale e differenziata, disciplinata nel Capo II, Sezione I del codice di procedura civile, agli artt. 473-bis.40 e ss., quando al ricorso vengono allegati abusi familiari o condotte di *violenza domestica* o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei

23 Il procedimento penale pendente deve trovarsi in fase successiva ai termini di cui all'art. 415-bis c.p.p. Ciò significa che entro venti giorni dalla notifica della conclusione delle indagini preliminari l'indagato ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Inoltre quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta (cfr. 415-bis c.p.p.).

24 I risultati dell'indagine della Commissione Femminicidio, confluiti nella “Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale” sono reperibili sul sito istituzionale del Senato della Repubblica (Doc. XXII-bis n. 10).

25 Per *vittimizzazione secondaria* si intende una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione a un atteggiamento di insufficiente attenzione o di negligenza da parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento e si manifesta nelle ulteriori conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce.

figli minori ²⁶.

Il Legislatore non ha fornito una elencazione, neanche esemplificativa, di tali abusi ma soprattutto non ha richiesto che fossero necessariamente riconducibili a ipotesi di reato penalmente rilevanti²⁷.

In questi procedimenti, ai sensi degli artt. 473-bis.40 e ss., i poteri istruttori del giudice sono ampliati in quanto, al fine di accertare le condotte allegate, egli potrà disporre di mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria; potrà abbreviare i termini fino alla metà. Il giudice dovrà evitare la contemporanea presenza delle parti durante la prima udienza di comparizione alla quale le parti non saranno tenute a comparire personalmente e, se compaiono, il giudice si asterrà dal procedere al tentativo di conciliazione e – come già analizzato nella parte afferente alla mediazione familiare – si asterrà dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore; potrà disporre la secretazione dell'indirizzo della vittima di abusi o violenze se inserita in collocazione protetta; inoltre procederà ad ascoltare personalmente e senza ritardo il minore²⁸ che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento (l'ascolto non è delegabile ai Servizi Sociali, né agli esperti ed ausiliari, né al c.t.u.); non si procederà all'ascolto del minore se è già stato ascoltato nell'ambito di un altro procedimento o se le risultanze dell'adempimento agli atti sono state ritenute sufficienti ed esaustive.

Pertanto, schematicamente, queste sono le linee guida per tali casi:

- Fissazione della prima udienza di comparizione delle parti con urgenza rispetto agli altri procedimenti in materia, abbreviando tutti i termini di comparizione fino alla metà.
- Massima attivazione dei poteri istruttori del giudice assegnatario per acquisire gli atti dei procedimenti penali, eventualmente pendenti, anche in fase di indagine con diretta richiesta al PM di presenziare in udienza ovvero proporre proprie memorie (art. 72 c.p.c.).
- Attivazione dei poteri del giudice civile assegnatario del procedimento per acquisire sin dalle prime fasi del procedimento, con richiesta contenuta già nel decreto di fissazione dell'udienza o all'esito della prima udienza, gli atti dei giudizi eventualmente pendenti o definiti dinanzi al Tribunale per i minorenni.
- Adozione di misure necessarie per evitare la cd. vittimizzazione secondaria assicurando la presenza della Forza Pubblica nell'udienza civile o assicurando le cautele per evitare la contemporanea presenza, nel medesimo contesto, di entrambe le parti (es. comparizione delle parti in orari differenziati; svolgimento udienza con modalità di collegamento da remoto).
- Attivazione dei poteri officiosi del giudice, già prima dell'adozione

26 Per la nozione di violenza domestica e di genere si deve far riferimento a quella contenuta nell'art. 3, lettera b e c, della Convenzione di Istanbul: *“l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”*.

27 Ciò perché alcune condotte, pur non rilevanti a livello penale per non imputabilità del soggetto agente o perché mancanti di uno degli elementi propri della fattispecie penale, potrebbero avere effetti rilevanti in quanto in grado di compromettere lo svolgimento funzionale della vita familiare e l'equilibrio della prole, come ad esempio la “violenza assistita” che crea sui minori danni che possono diventare irreparabili.

28 Art. 473-bis.45 c.p.c.. Il giudice potrebbe essere assistito da un esperto o ausiliario seguendo le modalità di ascolto indicate negli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.

dei provvedimenti provvisori, al fine di verificare il *fumus* delle allegazioni di violenza.

- Valutazione a confronto delle dichiarazioni delle parti sui fatti di violenza già dalla prima udienza di comparizione.
- Evitare qualunque forma di invito alla mediazione familiare o alla conciliazione.
- Ascolto diretto del minore ultradodicesimo o infradodicesimo se capace di discernimento.
- Formulazione di richiesta ai responsabili del Servizio Sociale o di quesiti ai c.t.u. che tengano in considerazione la presenza di potenziale violenza domestica.
- Applicazione dei contenuti della Convenzione di Istanbul²⁹ e adozione delle misure necessarie a garantire che l'esercizio dei diritti o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini³⁰.

Nel ricorso introduttivo, oltre a quanto previsto dagli art. 473-bis.12 e 473-bis.13 c.p.c., si dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze e andranno allegati:

- a. copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali;
- b. copia dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità³¹.

Se il giudice, all'esito dell'istruttoria anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni:

- ➔ adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore tra i quali quelli dell'art. 473-bis.70 (ordini di protezione);
- ➔ disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la sicurezza del minore;
- ➔ a tutela della vittima e del minore, con provvedimento motivato, può disporre l'intervento dei Servizi sociali e del Servizio sanitario;
- ➔ quando la vittima è inserita in collocazione protetta, può incaricare i Servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo³².

1.4 – Gli Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 473-bis.69 e ss): cenni

Il Tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica su istanza di parte (fatta anche personalmente) quando la condotta può arrecare grave pregiudizio all'integrità fisica, morale o alla libertà o, anche quando la condotta è cessata, se ne ricorrano

29 Cfr. l'art. 31 nel quale è previsto che “*al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione*”.

30 Cfr. R. Giordano – A. Simeone (a cura di) “La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo”, cit., pagg. 359 ss.

31 L'elencazione contenuta nell'art. 473-bis.41 c.p.c., avendo carattere esemplificativo e non tassativo, non limita la libertà del difensore che potrà allegare anche altra documentazione che egli riterrà rilevante ai fini del decidere, quali, ad es. i referti medici.

32 Art. 473-bis.46 c.p.c.

i presupposti.

Questi decreti possono essere adottati su istanza del PM anche dal Tribunale per i minorenni quando la condotta arreca pregiudizio ai minori.

Il giudice con decreto:

- ordina la cessazione della condotta;
- dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge e del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole;
- può prescrivere il divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione (luoghi di lavoro, domicilio della famiglia di origine e di altri prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli della coppia);
- può disporre l'intervento dei Servizi sociali o delle associazioni con finalità di sostegno delle donne e dei minori;
- può disporre il pagamento di un assegno periodico (fissa modalità e termini per il versamento) che potrà essere versato anche dal datore di lavoro detraendolo dalla retribuzione;
- stabilisce la durata dell'Ordine di protezione che non può essere superiore ad un anno prorogabile solo se sussistano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

2 – Il Mediatore familiare

In attuazione della delega, il decreto legislativo delegato introduce nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, intitolato «Degli esperti e degli ausiliari del giudice», il nuovo capo I bis, appositamente dedicato ai mediatori familiari.

Negli intendimento del legislatore l'articolato costituisce attuazione di quella parte della legge delega che vuole rendere fruttuoso l'invito del giudice³³ ad un primo colloquio informativo. In questo senso il nuovo art 12-bis disp. att. c.p.c. dispone, dunque, l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un **elenco permanente dei mediatori familiari**.

La tenuta dell'elenco è affidata ad un **comitato** di tre membri, composto:

- dal Presidente del Tribunale, con funzioni di presidente del comitato medesimo,
- dal Procuratore della Repubblica
- da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale.

³³ Sul punto la Commissione Luiso aveva rilevato: “*Recependo buone prassi presenti in alcuni tribunali si è rilevato che la presenza all'interno dello stesso ufficio giudiziario di un elenco di mediatori rende le parti più disponibili al percorso, in quanto la volontà, spesso embrionale, di comporre il conflitto familiare, intercettata dal giudice che formula l'invito alla mediazione, può essere vanificata dalla ricerca sul territorio di mediatori familiari qualificati: la possibilità di attingere per la scelta (ferma la possibilità per le parti di ricorrere a diverso professionista non presente nell'elenco) ad un mediatore familiare inserito in un elenco vagliato dal tribunale presumibilmente renderà più rapido e più efficace l'invito alla mediazione, con maggiori probabilità di successo del percorso*”.



Per quanto concerne la designazione del mediatore familiare componente (e dell'eventuale sostituto), non si evince dalla lettera della norma – e neppure dall'applicazione analogica di quanto previsto per i c.t.u., cui le norme in commento si ispirano – la sussistenza di incompatibilità tra costui/costei e la possibilità di presentare domanda in proprio per l'elenco. Occorrerà pertanto attendere l'interpretazione e le prassi applicative dei dirigenti degli uffici giudiziari.

Il comitato è assistito dal cancelliere del tribunale con funzioni di segretario (art. 12-ter, comma 2).

Alla luce di ciò i requisiti per l'iscrizione sono stabiliti dall'art. 12-quater disp.att.: possono essere inseriti nell'elenco i mediatori che:

- a) siano iscritti da almeno cinque anni ad una delle associazioni professionali di mediatori familiari comprese nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy,
- b) siano *“forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata”*.

Relativamente alla condotta morale, come viene analogamente previsto per la disciplina dei c.t.u. la norma non fa riferimento solo al caso di condanne penali e civili (ed infatti è richiesto il casellario giudiziario), ma anche all'irrogazione di sanzioni disciplinari e/o amministrative, che possano essere ritenute incisive sull'espletamento del ruolo.

Conseguentemente, la domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 12-quinquies, deve contenere:

- ✓ elementi per l'identificazione anagrafica,
- ✓ certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione,
- ✓ attestazione rilasciata dall'associazione professionale di mediatori familiari di appartenenza),
- ✓ i titoli ed i documenti idonei a *“dimostrare la sua formazione e specifica competenza”*.

A cura del Presidente vengono assunte informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante (art. 17 richiamato dall'art.12-quinquies, ultimo comma).

Sulle domande di iscrizione il Comitato provvede con provvedimento, reclamabile entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dinnanzi al Comitato di cui all'art. 5 disp. att. - composto dal Presidente della corte d'appello, con funzioni di presidente, dal Procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro (art. 12-quater).

L'iscrizione è, comunque, soggetta a **revisione quadriennale** *“per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio”* (art. 12-ter, comma 3).



Dalla lettura della norma citata si evince come il termine dei quattro anni faccia riferimento alla sola revisione per cancellare dall'elenco quanti non posseggono più i requisiti.

*Pertanto si dovrebbe ritenere, da una interpretazione delle norme, che il termine di quattro anni sia relativo **solo alla revisione e non già alla formazione dell'elenco** e che pertanto la richiesta di iscrizione sia libera e suscettibile di presentazione in ogni momento dell'anno, maturato il requisito richiesto.*

Peraltro il meccanismo è simile alla iscrizione nell'elenco dei c.t.u., ove l'iscrizione è libera e poi la valutazione sulla domanda viene effettuata dal relativo comitato che si riunisce periodicamente.

Sarà necessario tuttavia verificare presso ogni Tribunale la modalità organizzativa che verrà attuata.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 19, 20 e 21 disp. att. (art. 12-ter, comma 4), che regolano:

- la vigilanza nel caso non si sia tenuta una condotta morale specchiata, ovvero, che non si sia ottemperato agli obblighi derivanti dall'incarico ricevuto,
- le sanzioni disciplinari di avvertimento, sospensione e cancellazione dall'elenco,
- lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Considerato che il mediatore familiare NON può essere considerato ausiliario del giudice, occorrerà interpretare il rinvio alla disciplina del consulente tecnico d'ufficio raccordandola alle norme deontologiche e di garanzia del consumatore che, per il tramite del riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, debbono ritenersi direttamente applicabili.



Come già sottolineato, l'espreso richiamo alla legge, nell'art. 12-sexies, indica l'intenzione del legislatore di valorizzare e confermare la regolamentazione della professione affidata all'attività delle Associazioni professionali per la loro funzione di promuovere, valorizzare, ma anche rendersi garanti della professionalità dei propri iscritti, i mediatori familiari professionisti.

Ai sensi dell'art. 12-sexies pertanto occorrerà attendere l'apposito regolamento che il Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è chiamato ad emanare, per la disciplina dell'attività professionale del mediatore familiare, la formazione professionale, le regole deontologiche e le tariffe applicabili.

APPENDICE NORMATIVA

Titolo Quarto bis - Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Capo Primo - Disposizioni generali - art. 473-bis.10. (Mediazione familiare) - Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Capo Terzo - Sezione I - Della violenza domestica o di genere - art. 473-bis.43. (Mediazione familiare) È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473 bis 40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE CPC: CAPO I BIS - DEI MEDIATORI FAMILIARI

Art. 12-bis (Dei mediatori familiari) - Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco) - L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

Art. 12-quater (Iscrizione nell'elenco) - Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro

il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.


Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione) - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 12-sexies (Disciplina dell'attivita' di mediatore) - L'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELLA RIFORMA



COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DELL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI

- ✔ Presidente del Tribunale (Presidente)
- ✔ Procuratore della Repubblica
- ✔ Mediatore familiare (designato dalle Ass.ni)
- ✔ Cancelliere del Tribunale (Segretario)

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- ✔ 5 anni di iscrizione ad una associazione professionale
- ✔ Adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia
- ✔ Adeguata formazione e specifica competenza nella tutela dei minori
- ✔ Adeguata formazione e specifica competenza nella violenza domestica
- ✔ Condotta morale specchiata

DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

- ✔ Estratto dell'atto di nascita
- ✔ Certificato del casellario giudiziario (non anteriore di tre mesi)
- ✔ Certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale
- ✔ Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi
- ✔ Titoli e documenti comprovanti la formazione e la specifica competenza